

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 12/2023

PAGINA

1/9

OGGETTO

CODICE CRISI IMPRESA: PARAMETRI PER LA SEGNALAZIONE

AGGIORNAMENTO

26 GENNAIO 2023

RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 19.10.2017 n. 155 Riforma organica delle procedure concorsuali
Art. 25-novies D.lgs. 12.1.2019 n. 14 Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza
Art. 5 DL 8.4.2020 n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40
Art. 37- bis DL 21.6.2022 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – ESPOSIZIONE DEBITORIA RILEVANTE PER I TERMINI DI SEGNALAZIONE DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO D'IMPRESA
CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
INDICI DI ALLERTA DELLA CRISI D'IMPRESA

CODICE CLASSIFICAZIONE

30
061
000

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 43/2021 OBBLIGO DEGLI AMMINISTRATORI DI ISTITUIRE UN ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE PREVISTO DALL'ART 2086 C.C. DAL 16 MARZO 2019
CIRCOLARE N. 44/2021 INDICI DI ALLERTA (EARLY WARNING) DELLA CRISI DI IMPRESA E LA CONTINUITÀ AZIENDALE

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

La crisi rappresenta una fase di squilibrio economico-finanziario, che è in grado se non affrontata, di mettere a repentaglio la continuità aziendale. Debbono essere quindi monitorate le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e prevedere come e in quali tempi il perdurare di tale squilibri può mettere a repentaglio la continuità aziendale. Questa rappresenta una delle principali novità, che il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, ha introdotto tramite strumenti di allerta veloce ("early warning").

Nel corso degli ultimi mesi il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, già oggetto di rilevanti modifiche in prossimità della relativa entrata in vigore (intervenuta il 15.7.2022), è stato nuovamente modificato in sede di conversione del c.d. "Decreto Semplificazioni".

Di seguito si analizzano gli aspetti salienti delle ultime novità relative ai parametri per la segnalazione di rilevazione della crisi.

SISTEMA DELL'ALLERTA

Dopo diverse proroghe e differimenti, il 15.7.2022 è entrato in vigore il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” contenuto nel D.Lgs. n. 14/2019.

Infatti, a causa dell'emergenza economica e sanitaria cagionata dal COVID-19, il termine di entrata in vigore - in origine previsto per il 15.8.2020 - era stato differito, inizialmente, al 1° settembre 2021 (art. 5 del DL 23/2020 conv. L. 47/2020) e, in seguito, al 16.5.2022 (art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118, conv. legge 21.10.2021 n. 147).

L'art. 42 del DL 30.4.2022 n. 36 conv. L. 29.6.2022 n. 79, infine, ha modificato l'art. 389 del D.Lgs. 14/2019 rinviando al 15.7.2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi.

Restano salve le norme in vigore dal 16.3.2019 (art. 389 co. 2 del D.Lgs. 14/2019).

Tuttavia, a pochi giorni dalla relativa operatività (15.7.22), il Codice della Crisi di Impresa è stato oggetto di rilevanti modifiche ad opera del D.Lgs. n. 83/2022 che ha sostituito l’istituto della composizione assistita della crisi con la procedura di composizione negoziata della crisi, peraltro già introdotta dal Legislatore nell’ambito del DL n. 118/2021. Per effetto di tali novità:

- ⇒ È stato eliminato il sistema di allerta basato sull’utilizzo degli specifici Indici / Indicatori della crisi finalizzati a rilevare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell’impresa;
- ⇒ È stata disposta la soppressione dell’OCRI.

Tali soppressioni sono state sostituite dalla disciplina - già prevista dal DL 118/2021 e dal DL 152/2021, conv. L. 233/2021 - della composizione negoziata della crisi e del sistema di segnalazione dell'organo di controllo e dei creditori pubblici.

Nel nuovo contesto normativo, al fine di prevedere tempestivamente l’emersione dello stato di crisi, gli imprenditori individuali e le società sono tenute ad adottare rispettivamente misure idonee ovvero un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato che consentano di:

- a) Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta;
- b) Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare alcuni specifici “segnali”;
- c) Ricavare le informazioni necessarie a:
 - utilizzare la lista di controllo particolareggiata;
 - effettuare il test pratico;presenti nella Piattaforma telematica nazionale per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Recentemente, in sede di conversione del DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, è stato modificato l’art. 25-novies, D.Lgs. n. 14/2019 riguardante il segnale di crisi rappresentato dall’esposizione debitoria nei confronti di “creditori pubblici qualificati”, prevedendo nuovi parametri della consistenza del debito IVA che fa “scattare” la segnalazione al contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonché il termine entro la quale la stessa è effettuata.

ALLERTA E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza contempla un sistema di segnalazione a carico:

- Dell'organo di controllo nei confronti dell'organo amministrativo (art. 25-octies del D.Lgs. 14/2019), avente ad oggetto la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata. La segnalazione contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese;
- Dei creditori pubblici qualificati, quali INPS, Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ed è rivolta all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo in presenza di esposizioni debitorie di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 14/2019. Tali segnalazioni contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata al ricorrere dei relativi presupposti

Al ricorrere delle segnalazioni, il debitore può decidere se avviare il percorso del risanamento mediante la composizione negoziata, o meno.

Ciò rappresenta una delle principali novità, introdotte dal D.lgs. 83/2022, rispetto all'originario sistema di allerta. Infatti, il nuovo sistema di indici della crisi e delle segnalazioni dell'organo di controllo e dei creditori pubblici qualificati, ai fini della composizione negoziata della crisi, per effetto delle modifiche del D.Lgs. 83/2022, sono contenuti negli artt. 3 e 25-octies e ss. del D.Lgs. 14/2019 che qui di seguito si analizzano.

SEGNALAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

In seno alla composizione negoziata della crisi sono ravvisabili differenti livelli di intervento dell'organo di controllo nelle singole fasi della procedura: dall'"emersione tempestiva" delle condizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. 14/2019 all'apertura e al successivo svolgimento delle trattative.

È previsto, in particolare, un sistema di segnalazione "interna" degli organi di controllo, che può ascrivere ai relativi compiti e funzioni di vigilanza (artt. 2086 co. 2 e 2403 c.c.).

L'accesso alla composizione negoziata della crisi, infatti, può essere preceduto dalla segnalazione operata dagli organi di controllo e rivolta all'organo amministrativo, circa l'esistenza delle condizioni di squilibrio di cui all'art. 12 co. 1 del D.Lgs. 14/2019.

L'art. 25 - octies del D.lgs. 14/2019 stabilisce che l'organo di controllo societario è tenuto a segnalare, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza delle condizioni di squilibrio ai fini della presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi di cui all'art. 17 del D.lgs. 14/2019.

Secondo la relazione del Massimario della Cassazione 15.9.2022 n. 87, l'uso dell'indicativo è sintomatico dell'esistenza di un vero e proprio dovere di segnalazione in presenza dei presupposti di crisi che l'organo di controllo è chiamato a rilevare tempestivamente. Si tratta di un dovere che si aggiunge e rafforza l'obbligo di costituzione di adeguati assetti da parte dell'imprenditore, alla luce dell'art. 2086 c.c.

Si fa presente che la segnalazione degli organi di controllo - a differenza di quanto accadeva nell'originario sistema delle procedure di allerta (sostituite dalla disciplina sulla composizione

negoziata della crisi) - non fa scattare alcun obbligo di attivazione in capo all'organo gestorio stante la natura volontaria della procedura.

L'organo di controllo, infatti, non può sostituirsi all'imprenditore ai fini del deposito dell'istanza.

La segnalazione è motivata e contiene la fissazione di un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

Secondo la relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione 15.9.2022 n. 87, entro tale termine, sarebbe sufficiente l'individuazione delle possibili soluzioni e la pronta attivazione delle iniziative previste e non, invece, una compiuta risoluzione dei problemi finanziari, economici o patrimoniali eventualmente oggetto di "allarme".

In pendenza delle trattative per la composizione negoziata rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c.

La tempestiva segnalazione e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità di cui all'art. 2407 c.c.

La segnalazione tempestiva sembrerebbe soddisfare le condizioni per l'esenzione dalla responsabilità, non rilevando - fuori dall'ipotesi di iniziative irragionevoli o inadeguate - l'effettiva capacità risolutiva del rimedio individuato dall'organo amministrativo.

Nel D.lgs. 14/2019 non è regolata, tuttavia, la possibilità che l'organo di amministrazione ritenga infondata la segnalazione, ovvero non si esprima e rimanga inerte.

La limitazione di responsabilità dovrebbe sussistere - a parere del documento FNC 4.11.2021 - anche quando gli amministratori forniscano valide spiegazioni circa l'assenza di crisi o squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

Questa conclusione, però, non sembra pacifica: l'organo di controllo, in tali casi, dovrebbe intensificare lo scambio informativo con l'organo di amministrazione per valutare la fondatezza della risposta, attivandosi in caso di irregolarità della gestione.

Quando l'organo di amministrazione non fornisce risposta e non si attiva, la mera segnalazione, quindi, non sembra garantire limitazioni di responsabilità.

L'assenza di iniziative, d'altra parte, dovrebbe rappresentare per l'organo di controllo un indizio comprovante una gestione gravemente negligente o di dubbia legittimità e regolarità, con la conseguenza che, al fine di evitare ogni addebito, l'organo di controllo sarà tenuto ad attivare i poteri strumentali al corretto svolgimento dell'attività di vigilanza.

Tra i soggetti tenuti alla segnalazione la nuova disciplina non contempla il revisore esterno.

Il coinvolgimento di tale figura, invece, avviene ex post, una volta che sia stata avviata la procedura e sia stato nominato l'esperto: costui, infatti, deve convocare senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, "anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica" (art. 17 co. 5 del D.Lgs. 14/2019).

MISURE E ASSETTI PER LA RILEVAZIONE DELLA CRISI

L'art. 3 del D.Lgs. 14/2019 impone:

- All'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;

- All'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative (si veda la Voce "Assetti societari adeguati").

Pertanto, come già precisato, al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure e gli assetti devono consentire di:

- Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore (lett. a);
- Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare specifici segnali (lett. b);
- Ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'art. 13 co. 2 del D.Lgs. 14/2019 (lett. c).

Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 14/2019, come novellati dal citato D.Lgs. n. 83/2022, le misure / assetti devono consentire, tra l'altro, di rilevare alcuni segnali di previsione della crisi rappresentati da:

- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni (lett. a);
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti (lett. b);
- l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni (lett. c);
- l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25-novies co. 1 ai fini della segnalazione dei creditori pubblici qualificati (lett. c).

SEGNALAZIONE DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E ALL'ORGANO DI CONTROLLO

L'art. 25-novies del DLgs. 14/2019 introduce - riprendendo quanto già previsto dall'art. 30-sexies del DL 152/2021 conv. L. 233/2021 - un sistema di segnalazione da parte dei c.d. creditori pubblici qualificati quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per certi versi riconducibile a quanto previsto dal vecchio art. 15 del DLgs. 14/2019 (si veda la voce Crisi d'impresa - Segnalazione al debitore).

Si fa presente che l'art. 37-bis del DL 21.6.2022 n. 73, introdotto in sede di conversione del DL 21.6.2022 n. 73 con la legge 4.8.2022 n. 122, in vigore dal 20.8.2022, ha modificato la disciplina delle segnalazioni dell'Agenzia delle Entrate, di cui all'art. 25-novies del D.Lgs. 14/2019, per la composizione negoziata della crisi.

Le segnalazioni dovranno essere fatte per iscritto e contenere l'invito alla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata di cui all'art. 17 del D.Lgs. 14/2019, ove ne

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 12/2023

PAGINA

6/9

ricorrano i presupposti. La segnalazione dovrà essere inviata a mezzo PEC o, in mancanza, mediante raccomandata A/R inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria.

L'invio dovrà essere effettuato sia all'imprenditore sia, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale ove l'organo sia collegiale.

Secondo la relazione del Massimario della Cassazione 15.9.2022 n. 87, i creditori istituzionali potranno svolgere un importante ruolo di individuazione dei prodromi della crisi di impresa, sollecitando l'organo di controllo e le imprese ad adottare in modo più tempestivo strumenti di soluzione della stessa prima che sia destinata ad aggravarsi in modo irreversibile (fra i quali devono ricomprendersi anche forme di rateizzazione del debito erariale concluse in via stragiudiziale, anche nelle forme della c.d. "rottamazione delle cartelle").

L'organo di controllo che già non avesse effettuato la segnalazione di cui all'art. 25 octies del D.Lgs. 14/2019 (o adottato altre iniziative di carattere endo-societario), una volta ricevuta la predetta notizia esterna "qualificata" non potrà rimanere inerte, ma, recepito un tale segnale di "allarme", dovrà immediatamente attivarsi al fine di consentire — stimolando all'uopo l'intervento dell'organo amministrativo — il superamento.

Nella tabella che segue è indicata l'esposizione debitoria rilevante ed i termini di comunicazione.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 12/2023

PAGINA

7/9

ENTE CREDITORE	SEGNALAZIONE PER ESPOSIZIONE DEBITORIA	TERMINE AVVISO	TIPOLOGIA DI DEBITO
INPS	Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore: • al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; • a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.	entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi	debiti accertati a decorrere dall'1.1.2022
INAIL	Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a € 5.000.	entro 60 giorni decorrenti dal superamento degli importi	debiti accertati a decorrere dal 15.7.2022
AGENZIA ENTRATE	Esistenza di debito IVA scaduto e non versato risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010 conv. L. 122/2010 per un valore superiore a € 5.000 e comunque non inferiore al 10% del volume d'affari del mod. IVA relativo all'anno precedente. La segnalazione sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito è superiore ad euro 20.000.	entro 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010 conv. L. 122/2010	debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al secondo trimestre dell'anno 2022
AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE	Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a: ⇒ € 100.000 per imprese individuali; ⇒ € 200.000 per società di persone; ⇒ € 500.000 per altre società.		carichi affidati a decorrere dall'1.7.2022

COMUNICAZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 25-decies del D.Lgs. 14/2019, le banche e gli altri intermediari finanziari hanno obblighi di comunicazione e (non di "segnalazione"), essendo tenuti a notificare sia l'imprenditore che l'organo di controllo, se esistenti, delle variazioni, revisioni ed eventuali revoche degli affidamenti.

Con l'accesso alla composizione negoziata della crisi, posta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 14/2019, l'imprenditore, con l'ausilio dell'esperto, avvia le trattative con le parti interessate.

Alle trattative sono tenute a partecipare, in modo attivo ed informato, anche le banche, gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 12/2023

PAGINA

8/9

Ai sensi dell'art. 16 co. 5 del D.Lgs. 14/2019, l'accesso alla composizione negoziata non costituisce, peraltro, causa di sospensione o di revoca degli affidamenti, fatta salva la possibilità che questo sia richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale. In tal caso, è necessario che ne sia data comunicazione all'imprenditore evidenziando le ragioni sottostanti la decisione assunta.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Si ricorda che lo STUDIO ADRIANI è disponibile a fornire la consulenza specialistica e l'assistenza specifica per progettare e implementare un adeguato assetto organizzativo gestionale, con connesso sistema di pianificazione e controllo di gestione, nel rispetto delle norme vigenti e necessari per l'assolvimento dei nuovi obblighi introdotti dal D.Lgs. 14/2019.

Tuttavia è opportuno precisare che, ove ne abbiate necessità, dovrà essere affidato uno specifico incarico allo STUDIO ADRIANI in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

In ogni caso lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 12/2023

PAGINA

9/9

ALLEGATO 1 – ESPOSIZIONE DEBITORIA RILEVANTE PER I TERMINI DI SEGNALAZIONE DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

ENTE CREDITORE	SEGNALAZIONE PER ESPOSIZIONE DEBITORIA	TERMINE AVVISO	TIPOLOGIA DI DEBITO
INPS	Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore: • al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; • a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.	entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi	debiti accertati a decorrere dall'1.1.2022
INAIL	Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a € 5.000.	entro 60 giorni decorrenti dal superamento degli importi	debiti accertati a decorrere dal 15.7.2022
AGENZIA ENTRATE	Esistenza di debito IVA scaduto e non versato risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010 conv. L. 122/2010 per un valore superiore a € 5.000 e comunque non inferiore al 10% del volume d'affari del mod. IVA relativo all'anno precedente. La segnalazione sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito è superiore ad euro 20.000.	entro 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010 conv. L. 122/2010	debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al secondo trimestre dell'anno 2022
AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE	Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a: ⇒ € 100.000 per imprese individuali; ⇒ € 200.000 per società di persone; ⇒ € 500.000 per altre società.		carichi affidati a decorrere dall'1.7.2022